

**Presidente.** Allora s'intende che al n. 4 sono tolte le parole: « nell'ambito del territorio comunale. »

Pongo a partito questo paragrafo 4, così modificato.

(È approvato).

Andiamo avanti.

« 5. costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale; »

« 6. impianto ed esercizio di farmacie. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

**Majno.** L'impianto e l'esercizio di farmacie non erano indicati nel disegno di legge ministeriale, mentre sono stati aggiunti nel testo della Commissione; approvo incondizionatamente le ragioni per le quali la Commissione medesima ha creduto di fare tale aggiunta, ma debbo segnalare all'attenzione della Camera e del Governo alcune osservazioni circa uno stato di cose molto singolare che si è formato nella legislazione e nella giurisprudenza, tanto singolare che io, avvocato di professione, debbo invocare che cessino una buona volta nei nostri tribunali ostinate e dolorose contestazioni.

Le osservazioni che intendo di presentare mirano anche a questo. Si chiuderanno con una raccomandazione la quale è diretta ad ottenere che diventi pratico il numero 6 dell'articolo primo del disegno della Commissione, rimuovendo possibili ostacoli all'attuazione di questa municipalizzazione, che la Commissione ha creduto giustamente di aggiungere nel disegno di legge. La Commissione ha già accennato nella sua relazione allo stato della giurisprudenza nel nostro paese rispetto all'esercizio farmaceutico, e alla oscillanza della giurisprudenza stessa. A quanto ha accennato la Commissione mi sia consentito di aggiungere che tra le varie questioni che si sono presentate e si presentano quotidianamente alle decisioni dei tribunali, c'è questa pure: se le normali austriache ammettevano o no il monopolio nell'esercizio farmaceutico. L'interpretazione che dà una Corte di cassazione per le Province lombarde varia da quella che dà un'altra Corte per le Province venete. Un'interpretazione dice che vi era il monopolio; un'altra lo nega. Ora a me pare molto importante che, qualunque possa essere la verità, la definitiva decisione in merito a queste contraddizioni concernenti l'esercizio farmaceutico, sia tempo ormai che venga sciolta una riserva contenuta nell'articolo 68 della legge sanitaria del 1888 in cui si prometteva nel termine di cinque anni dall'andata in vigore della

legge sanitaria, una legge che avrebbe regolato le indennità per l'abolizione dei vincoli e privilegi farmaceutici. Questa legge che doveva essere fatta nel termine di cinque anni, non è stata fatta ancora, perchè un tentativo di legge che si era presentato alla Camera, si arenò poi in Senato. Raccomando quindi al Governo che questa riserva venga sciolta per togliere di mezzo uno stato intollerabile di cose, per togliere di mezzo ostacoli che se seguiranno a sussistere renderanno vana la municipalizzazione di un servizio che nella legge è stato giustamente introdotto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

**Giolitti, ministro dell'interno.** L'onorevole Majno ha ricordato nell'ultima parte del suo discorso quale è la causa delle difficoltà che egli ha incontrato. L'articolo 68 della legge sulla igiene pubblica, dice così: « Verrà presentato nel corso di cinque anni dalla promulgazione della presente legge, apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno per l'esercizio delle farmacie, a fine di regolare le indennità che potrebbero occorrere, e provvedere i mezzi necessari a questo scopo ».

Ora come l'onorevole Majno e la Camera comprendono, era già abbastanza strana questa formula, ma la ragione di questo termine di cinque anni, che poi si è protratto, è principalmente questa, che lo Stato avrebbe dovuto indennizzare una quantità di queste farmacie che costituirono privilegio; e questo più in Piemonte che in Lombardia, perchè nel Piemonte vi sono le antiche farmacie piazzate per le quali il diritto di tenere la farmacia era stato venduto dallo Stato che aveva incassato una somma per questo. Ora sopprimendo questo privilegio, lo Stato avrebbe dovuto pagare.

È facile il capire che trattandosi di dover gravare il bilancio dello Stato di una somma che non era indifferente e che diminuisce a misura che il tempo passa, il legislatore del 1888 si prese 5 anni di tempo, e quello venuto dopo, ha creduto opportuno continuare a lasciar sussistere questo stato di cose. Ora io posso prendere impegno con l'onorevole Majorana di esaminare se sia venuto il momento di far questo passo senza troppo sacrificio dello Stato. Non ho i dati ora per poter indicare i termini precisi della questione e l'onere che importerebbe. Mancando di questi dati non posso prendere